



la, lâ??esperta: â??Con ddl cambia il codice penale e si rafforza la tutela alla personaâ?•

Descrizione

(Adnkronos) â?? Approvata la legge quadro sullâ??intelligenza artificiale, cambia il codice penale e si rafforza la tutela alla persona. A spiegarlo, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, l'avvocata Lilla Laperuta, esperta di Diritto del lavoro e contratti pubblici. "La rivoluzione informatica â?? afferma â?? che, a partire dal secondo Novecento, ha dilatato in maniera esponenziale lâ??impiego di strumenti digitali nella quotidianitâ , unitamente allâ??evoluzione tecnologica per effetto della quale oggi le â??macchineâ?? dispongono ormai di margini di auto-apprendimento, auto-organizzazione e auto-decisione, deve necessariamente rispondere alla domanda posta dalla società civile di assicurare la tutela dei diritti e delle libertâ delle persone. Al riguardo Stefano Rodotâ si domandava se, 'nel mondo divenuto globale e segnato dalle innovazioni scientifiche e tecnologiche', il principio di dignità â?? ancora un viatico. Ed invero, in tale direzione, lâ??Unione europea ha approntato strumenti regolatori su più¹ ambiti caratterizzati dalla digitalizzazione, quali la protezione dei dati personali, i diritti sui dati e contenuti digitali, la responsabilitâ dei fornitori di servizi digitali, la concorrenza dei mercati digitali, il commercio elettronico. Con specifico riguardo allâ??intelligenza artificiale, al fine di garantirne un utilizzo 'corretto, trasparente e responsabile, e in una dimensione antropocentrica', rileva il regolamento UE 2024/1689 del Parlamento e del Consiglio del 13 giugno 2024, che 'stabilisce regole armonizzate sullâ??intelligenza artificiale' cosiddetta Ai Act". "Adesso â?? sottolinea â?? nellâ??intento di promuovere un approccio trasparente e rispettoso dei diritti fondamentali al Regolamento (UE) 2024/1689, si affianca la neonata legge quadro, approvata in via definitiva ieri, quale fonte regolatoria nazionale in materia di principi e governance dei sistemi dâ??intelligenza artificiale. Quanto ai rapporti con lâ??AI Act, secondo i principi stabiliti dalla Corte di giustizia dellâ??Unione europea e dalla stessa Corte costituzionale italiana (a partire, riguardo a questâ??ultima, dalla sentenza cosiddetta Granital, n. 170 del 1984), viene chiarito il regolamento europeo ha preminenza sulla legge italiana.

Questâ??ultima, pertanto, si intende rivolta agli aspetti tipici della realtà socio-economica nazionale e ai profili non espressamente coperti dalla normativa unionale e a quelli che la medesima rimette proprio alla disciplina dei singoli Stati membri". Si legge allâ??articolo 3: 'Lâ??utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve recare pregiudizio allo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica'. "A questo riguardo nel corso dellâ??esame alla Camera â?? precisa â?? â?? stata aggiunta la previsione che lâ??utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non debba altresì pregiudicare la libertâ del dibattito democratico da interferenze illecite, da chiunque provocate, tutelando gli interessi

della sovranitÃ dello Stato nonchÃ© i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dallâ??ordinamento nazionale ed europeo'. Lâ??Agenzia per lâ??Italia digitale (AgID) e lâ??Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) sono designate, allâ??articolo 20, quali autoritÃ nazionali per lâ??intelligenza artificiale: esse sono, dunque, responsabili di garantire lâ??applicazione e lâ??attuazione della P6 normativa nazionale ed unionale. "Il Capo V â?? analizza l'esperta rubricato 'Disposizioni penali' prevede allâ??articolo 26 una serie di modifiche al codice penale. In primo luogo viene integrato lâ??art. 61, primo comma, c.p. in materia di circostanze aggravanti comuni, prevedendosi ora tra le predette aggravanti lâ??aver commesso il fatto mediante sistemi di intelligenza artificiali quando: gli stessi, per la loro natura o le modalitÃ di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso; il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o privata difesa; il loro impiego abbia aggravato le conseguenze del reato. "Si ricorda â?? chiarisce â?? che lâ??art. 61, primo comma, c.p. prevede, tra lâ??altro, le aggravanti dellâ??aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento allâ??etÃ , tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (n. 5) e dellâ??aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto (n. 8). Lâ??aggravante di cui la norma in commento si applica ai casi in cui lâ??ostacolo alla pubblica o privata difesa o lâ??aggravamento delle conseguenze del reato derivino dallâ??impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Si prevede, ancora, lâ??introduzione di una circostanza aggravante del delitto di attentati contro i diritti politici del cittadino di cui allâ??art. 294 c.p. Lâ??art. 294 c.p. nel testo vigente punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte lâ??esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontÃ . Nello specifico, la novella introduce un comma aggiuntivo allâ??art. 294 c.p. volto a prevedere una circostanza aggravante a effetto speciale ai sensi della quale si prevede la reclusione da due a sei anni se lâ??inganno Ã" posto in essere mediante lâ??impiego di sistemi di intelligenza artificiale". "Infine â?? continua l'avvocata Lilla Laperuta â?? s'introduce nel codice penale lâ??art. 612-quater, volto a prevedere il nuovo reato di 'Illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale', nellâ??ambito del titolo XII (Delitti contro la persona), capo III (Delitti contro la libertÃ individuale), sezione III (Delitti contro la libertÃ morale). Il nuovo art. 612-quater c.p. punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque cagioni un danno ingiusto ad una persona cedendo, pubblicando o diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante lâ??impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a trarre in inganno sulla loro genuinitÃ . Secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa attraverso la disposizione in commento si vuole offrire una tutela rafforzata della persona, incentrando 'lâ??offensivitÃ della condotta sul pregiudizio allâ??autodeterminazione ed al pieno svolgimento della personalitÃ , circostanza confermata anche dalla collocazione sistematica della disposizione fra i delitti contro la persona e, segnatamente contro la libertÃ morale'. Il delitto, inoltre, Ã" punibile a querela, ma si procede dâ??ufficio se il fatto Ã" connesso con altro delitto per il quale si deve procedere dâ??ufficio ovvero se il fatto Ã" commesso nei confronti di persona incapace, per etÃ o infermitÃ , o nei confronti di una pubblica autoritÃ a causa delle funzioni esercitate". â??lavoro/normewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Categoria

1. Lavoro

Tag

1. adnkronos
2. Lavoro

Data di creazione

Settembre 18, 2025

Autore

andreaperocchi_pdnrf3x8

default watermark